

Pubblicato il 02/05/2019

N. 00426/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00481/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 481 del 2017, proposto da July S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Daminelli e Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso lo studio Mauro Ballerini in Brescia, viale della Stazione;

contro

Comune di Valleve, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., dell'intervenuto pagamento da parte di July s.r.l. di un indebito oggettivo di € 55.779,75 nei confronti del Comune di Valleve per oneri di urbanizzazione e per costo di costruzione inerenti il rilascio del Permesso di Costruire n. 22/2010, mai utilizzato da parte della ditta ricorrente e quindi integralmente rinunciato;

- ai sensi e per gli effetti degli artt. 1241 e seguenti c.c., dell'intervenuta compensazione del credito da indebito oggettivo di € 55.779,75 spettante alla ditta July s.r.l. con il controcredito di € 31.553,06 spettante al Comune di Valleve a titolo di oblazione inerente il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 01/2014, avvenuta a mezzo scritture contabili;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., con conseguente accertamento della sussistenza di un credito da indebitto oggettivo € 24.226,69 in capo alla ricorrente July s.r.l. nei confronti del resistente Comune di Valleve;

e per la condanna

del Comune di Valleve a corrispondere a July s.r.l. l'importo di € 24.226,69, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2019 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A seguito del rilascio del Permesso di Costruire n. 22/2010, la ricorrente provvedeva, secondo quanto sostenuto in ricorso, a corrispondere all'amministrazione comunale la somma di Euro 55.779,75 per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione.

La stessa società rinunciava, però, all'esecuzione delle opere assentite e per tale ragione non comunicava mai l'inizio dei lavori e, il 10 settembre 2013, presentava una richiesta di rimborso degli oneri corrisposti.

Nel silenzio del Comune, la ricorrente, da un lato diffidava il Comune al pagamento e, dall'altro, chiedeva allo stesso un permesso di costruire in sanatoria relativamente a opere di ristrutturazione edilizia, con formazione di 4 unità immobiliari, all'interno della residenza "Manuela" in Località Cambrembo.

Con il permesso di costruire in sanatoria n. 01/2014, il Comune chiedeva, quindi, alla July srl, il pagamento dell'oblazione per 31.553,06 euro e, nel corso dell'anno 2016, le parti formalizzavano la compensazione dei rispettivi rapporti di debito – credito a mezzo di scritture contabili.

Il 28 settembre 2016, parte ricorrente chiedeva al Comune il pagamento del credito residuo, per un importo pari a Euro 24.226,69, giustificando la propria pretesa alla luce del principio secondo cui il pagamento del contributo di costruzione non costituisce acquiescenza alla sua imposizione e pertanto l'azione di ripetizione per indebito totale o parziale è pienamente legittima vista la natura tributaria del contributo (TAR Lombardia – Milano, sez. II, del 14 aprile 2004, n. 1463).

La domanda, così formulata, da ritenersi tempestiva in quanto proposta entro il termine prescrizione ordinario decennale, appare suscettibile di positivo apprezzamento.

Essa trova fondamento nel fatto che “il contributo concessorio è strettamente connesso all'attività di trasformazione del territorio. Pertanto, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell'originaria obbligazione di dare. Ne consegue che, qualora il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, sorge in capo all'Amministrazione ex art. 2033 c.c. l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione nonché, conseguentemente, il diritto del privato a pretenderne la restituzione; con la precisazione che il diritto alla restituzione sorge non solo nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente” (TAR Lombardia – Milano, sez. II, del 7 gennaio 2016, n. 12; in senso conforme: TAR Sicilia – Catania, sez. II, del 27 gennaio 2017, n. 189).

L'Amministrazione deve, dunque, essere condannata, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., alla restituzione della somma indebitamente percepita a titolo di oneri di urbanizzazione e per costo di costruzione, pari ad euro 24.226,69 (il cui ammontare non è contestato), oltre interessi sino all'effettivo soddisfo, da calcolarsi, non essendo stata provata la sua malafede, a decorrere dal giorno della domanda e, quindi, dal giorno di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio.

Trattandosi di debito di valuta (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20 dicembre 1996, n. 11440), e non essendo stata dimostrata la sussistenza del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 02 aprile 2015, n. 1907), non è, invece, dovuta la rivalutazione monetaria.

Quanto alle spese del giudizio, si ritiene che debba trovare applicazione l'ordinaria regola della soccombenza, avendo, il Comune, rinunciato anche alla facoltà di depositare una relazione di chiarimenti sulla vicenda senza costituirsi in giudizio. L'importo delle spese deve essere commisurato alla ridotta attività difensiva della ricorrente, che si è limitata alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto condanna il Comune alla restituzione della somma di euro 24.226,69, oltre interessi dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.

Condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore della ricorrente, in euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Consigliere

L'ESTENSORE
Mara Bertagnolli

IL PRESIDENTE
Alessandra Farina

IL SEGRETARIO